



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania

Catania, data del protocollo

A tutti gli Uffici della Pubblica Amministrazione
della provincia di Catania di cui in elenco

OGGETTO: Controllo delle certificazioni verdi sui luoghi di lavoro - indicazioni operative
sull'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Com'è noto, il **decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021**, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165, introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*.

In particolare, tra le misure previste è compreso l'obbligo per tutto il personale, a decorrere dal 15 ottobre e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (prorogato, da ultimo, al 31 marzo 2022) - ai fini dell'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, dello svolgimento della prestazione lavorativa - di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021, e ss.mm.ii., che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni in argomento, che devono essere svolte, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di strumenti informatici, prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, da personale all'uopo individuato.

Il decreto n. 127/2021 dispone, altresì, che il personale tenuto al possesso della certificazione verde, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta giustificazione - e, comunque, non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza -, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza, tuttavia, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Riguardo agli aspetti procedurali inerenti all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in argomento, si precisa quanto segue.

In forza del richiamo alle disposizioni della legge generale in materia di depenalizzazione - legge n. 689/1981 - resta ferma la competenza dei soggetti di cui all'art. 13, comma 4, della medesima legge. Ne discende che, se nei predetti luoghi di lavoro sono presenti ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, la violazione dovrà essere da loro contestata immediatamente al trasgressore o notificata allo stesso, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981. Solo se questi non si avvarrà della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, scatterà l'obbligo del rapporto al Prefetto competente, in base all'art. 17 della l. n. 689/1981.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Catania

In ogni altra ipotesi l'accertamento di cui agli artt. 9 *quinquies* e 9 *septies* del d.l. n. 52/1981 andrà immediatamente comunicato al Prefetto che, sulla base dell'informativa ricevuta, notificherà al trasgressore gli estremi della violazione, a norma dell'art. 14 l. n. 689/1981. Anche in questo secondo caso sarà possibile pagare in misura ridotta l'importo della sanzione nei termini indicati dall'art. 202 C.d.S.

Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito al procedimento inerente l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del Prefetto.

Quest'ultima si configura solo nell'ipotesi (art. 1, comma 7 del D.L. 127 del 21 settembre 2021) in cui, in caso di accertamento disposto dal datore di lavoro, il personale della Pubblica Amministrazione che abbia già fatto ingresso nella struttura (non controllato in fase di accesso), viene trovato sprovvisto di certificazione verde o comunque, pur dichiarando di possederla, non è in grado o rifiuta di esibirla ovvero è trovato in possesso di certificazione verde non valida, in esito alla verifica di regolarità.

Il suddetto personale è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito in legge n. 35 del 22 maggio 2020, e ss.mm.ii., stabilita in euro da 600,00 a 1.500,00 (art. 1, comma 8 del D.L. 127 del 21 settembre 2021, secondo capoverso).

La competenza per l'accertamento e la contestazione è in capo al datore di lavoro ovvero ad un suo delegato (mediante atto formale di delega).

La sanzione pecuniaria deve essere contestata **esclusivamente** nel caso in cui il **lavoratore** venga trovato **all'interno del luogo di lavoro in assenza di valida certificazione verde** (perché sprovvisto o comunque non in grado di esibirla o nel caso rifiuti di esibirla ovvero la certificazione risulti non valida).

Non sarà, pertanto, comminabile tale sanzione quando il lavoratore non esibisca certificazione verde in fase di accesso ovvero comunichi al datore di lavoro di non esserne in possesso, in quanto **la condotta illecita si consuma una volta che il lavoratore ha fatto ingresso nella struttura.**

Le violazioni in argomento sono accertate ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689; si applicano anche i commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del Codice della Strada, in materia di pagamento in misura ridotta. Quest'ultimo è previsto in misura pari al minimo edittale entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. La misura della sanzione è ridotta ulteriormente del 30% secondo le disposizioni dell'art. 202 del C.d.S., nel caso di pagamento entro 5 giorni.

Il pagamento della suddetta somma in misura ridotta può essere effettuato tramite Bonifico Bancario sul Capo XIV, Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero deH'interno" PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario", **IBAN: IT12A0100003245350014356006** intestato alla Tesoreria Centrale di Roma, indicando nella causale: Denominazione P.A. che ha elevato la contestazione - numero e data del verbale - Nome e Cognome del lavoratore.

Pertanto, con riferimento al procedimento sanzionatorio, il datore di lavoro o suo delegato adotterà il verbale di contestazione ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, con l'indicazione della sanzione da pagare e della possibilità di presentare scritti difensivi al Prefetto entro 30 giorni dalla contestazione, nonché richiedere di essere sentiti da quest'ultimo ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81.

Va precisato, altresì, che in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (art. 4, comma 5, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19).

Decorso il termine per il pagamento della sanzione nella misura irrogata nell'atto di contestazione, in caso di mancata prova del pagamento e mancata presentazione di scritti difensivi, il datore di lavoro o suo delegato dovrà trasmettere al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione un rapporto redatto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981.

Si precisa che solo a seguito degli adempimenti suindicati da parte del datore di lavoro e di verbali redatti nelle forme sopra descritte, il Prefetto adotterà ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81.

Si rammenta, infine, che il datore di lavoro che non ponga in essere le attività necessarie ai fini della corretta verifica sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte di chi accede alla struttura potrà incorrere nella sanzione amministrativa di cui all'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 1, comma 8, del D.L. 127 del 21 settembre 2021, primo capoverso) in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine.

Per completezza espositiva, si soggiunge che, da ultimo, l'art. 2 del **D.L. 172 del 26 novembre 2021**, ha esteso - a far data dal 15 dicembre 2021 - l'obbligo vaccinale al personale scolastico, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021.

Si specifica, al riguardo, che l'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende, insieme al ciclo vaccinale primario, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati dal Ministero della Salute.

La suddetta disposizione normativa, inoltre, nello stabilire che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni e delle strutture sopra menzionate assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale del personale in argomento, statuisce che la violazione della disposizione di cui trattasi è sanzionata ai sensi dell'art. 4, comma 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020. La sanzione è irrogata dal Prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dalla suddetta disposizione, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I delle Legge n. 689/1981, in quanto compatibili. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale per le suddette categorie comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato art. 4 del d.l. n. 19/2020, stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

Resta ferma l'ammissibilità del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202, commi 1,2 e 2.1 del Codice della Strada.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania

Si evidenzia, pertanto, che la vaccinazione costituisce per le suddette categorie requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento determina l'immediata sospensione del servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; inoltre, durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Ciò posto, si confida nella consueta fattiva collaborazione delle Amministrazioni in indirizzo.

IL PREFETTO
(Liorizzi)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Prefect mentioned in the text below.

A smaller, handwritten signature in black ink, possibly from a recipient or another official.